

				
<b>Briaglia</b>	<b>Monasterolo Casotto</b>	<b>Niella Tanaro</b>	<b>San Michele Mondovì</b>	<b>Vicoforte</b>

### UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE

Via Roma n. 24 – 12080 Vicoforte

Telefono 0174/565815 - Fax 0174/563403

e-mail [info@unionemontanamonteregale.it](mailto:info@unionemontanamonteregale.it) p.e.c. [unionemontana.monteregale@legalmail.it](mailto:unionemontana.monteregale@legalmail.it)

## LA RACCOLTA DEI FUNGHI. LE REGOLE PER L'ANNO 2017



Questa Unione Montana, in applicazione della Legge Regionale n° 24 del 17 Dicembre 2007 “Tutela dei funghi epigei spontanei” e a seguito delle modifiche introdotte dalla D.G.R. n° 27-431 del 13/10/2014, ha definito le modalità di raccolta e le disposizioni per ottenerne il TITOLO per la raccolta.

Il TITOLO per la raccolta che consiste nella ricevuta del versamento intestato all’Unione Montana del Monte Regale dovrà contenere le proprie generalità, luogo e data di nascita e residenza e come causale “L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi anno \_\_\_\_\_” può avere validità annuale (€ 30,00), biennale (€ 60,00) oppure triennale (€ 90,00).

Il TITOLO per la raccolta è personale ed ha validità per l’anno solare in corso sul territorio di tutta la Regione Piemonte. Sulla ricevuta del versamento NON dovrà più essere apposta alcuna marca da bollo.

Per i Residenti nel territorio di questa Unione Montana, è possibile ottenere, in alternativa al titolo valido su tutto il territorio regionale, un titolo valido sul solo territorio di competenza di questo Ente e quindi nei Comuni che ne fanno parte, versando la somma di € 20,00 annuali – (€ 40,00 per 2 anni – € 60,00 per tre anni)

Il versamento annuale (o suoi multipli) consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione dei luoghi in cui vige il divieto di raccolta. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14 che debbono essere accompagnati, fino ad un massimo di due, da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido.

**Numero di conto corrente postale / Iban bancario dell'Ente dell'Unione Montana del Monte Regale titolato a ricevere il versamento per il titolo alla raccolta funghi:**

**Conto Corrente Postale n. 001035933660**

**Iban Conto Corrente Bancario IT38J0342547050000060801608.**

Oltre al titolo annuale, è possibile ottenere titoli per la raccolta giornalieri (€ 5,00) o settimanali (€ 10,00) con validità estesa sempre a tutto il territorio regionale.

Al fine della validità, nella causale potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

- Per il GIORNALIERO: "L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi valido il giorno ....."
- Per il SETTIMANALE: "L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi valido dal giorno ..... al giorno....."

**GIORNI CONSENTITI**

La raccolta dei funghi sul territorio regionale è consentita tutti i giorni.

**QUANTITA' CONSENTITE**

Il limite quantitativo giornaliero ed individuale è fissato in 3Kg. al giorno. Sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta.

**MODALITA' DI RACCOLTA**

Durante la raccolta dei funghi è fatto obbligo dell'utilizzo di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti. Non è consentito l'uso di contenitori di plastica.

E' altresì vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l'apparato radicale del fungo. Non è consentita la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato chiuso.

**LUOGHI IN CUI LA RACCOLTA NON E' CONSENTITA**

La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita:

1. Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
2. Nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
3. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata;
4. Nei terreni segnalati con indicazioni di proprietà privata e/o raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco ai sensi Art. 820 – 821 del C.C.;
5. Nei fondi chiusi ai sensi dell'Art. 841 del C.C. (recinzioni, staccionate, ecc.);
6. Per ogni altra indicazione, si fa riferimento al Regolamento raccolta funghi approvato dall'Unione ed alla L.R. 27 e s.m.i...

Il Presidente dell'Unione Montana  
Valter Roattino